



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it



ORDINANZA N. 23 DEL 31/10/2023

IL SINDACO

Visto che nel Comune di Frazzanò, potrebbero essere presenti soggetti affetti da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "Favismo",

Visto che il favismo (caratterizzato da deficit dell'enzima G6Pd) può provocare crisi emolitiche collegate all'ingestione di sostanze presenti nelle fave, in particolare i beta-glucosidi della pirimidinavicina e convicina, presenti nei cotiledoni della fava e non nei fiori, che non sono volatili e che l'inalazione di polline nei campi di fave in fiore può provocare malessere nei soggetti esposti affetti da deficit di G6PD, ma non ci sono prove sufficienti a correlare l'inalazione di polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche, e che, pur non risultando al momento evidenze certe per poter correlare l'inalazione del polline con lo scatenarsi di crisi emolitiche, tuttavia l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Richiamato il disposto normativo e giurisprudenziale legato all'art. 32 della Costituzione in base al quale il bene della salute va tutelato, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo;

Ribadito che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare

Rilevato, quindi, che la coltura di fave in prossimità dell'abitazione o dell'edificio scolastico frequentato dal soggetto possa costituire occasione di pericolo e di potenziale pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica potrebbe avere anche gravi conseguenze per la salute della persona;

Ritenuto di dover intervenire in via precauzionale, con tutta l'urgenza del caso, approssimandosi il periodo di coltivazione, a tutela della salute della persona in questione, vietando la coltivazione di fave entro un raggio, in linea d'aria, di mt. 200, ritenendo giustificata tale distanza quale limite precauzionale da applicare in relazione alla possibilità di dispersione dei pollini della pianta:

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivazione delle fave nei terreni adiacenti di 200 metri dalla struttura scuola e comunque dal centro abitato del Comune di Frazzanò

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- che il presente provvedimento diventerà immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di FRAZZANO', dove rimarrà affisso per 60 giorni;



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina



Mirto
Frazzanò
Longi

Unione Comuni
dei Nebrodi

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it

- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 200 metri dai siti indicati nelle mappe allegate;
- che la stessa venga trasmessa all'Azienda ASP di S. Agata di Militello;
- al Comando di Polizia Municipale di Frazzanò per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa; -

RENDE NOTO

che la presente ordinanza può essere impugnata davanti al competente T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica della stessa

Resta fermo quant'altro stabilito con le precedenti ordinanze non in contrasto con il presente provvedimento. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 26.10.2023

IL SINDACO
Ing. Gino Di Pane

